

VERBALE D'ACCORDO

Il 20 dicembre 2007, in Bergamo

Tra

le seguenti Banche o Società:

- Unione di Banche Italiane Scpa, di seguito, per brevità, denominata anche "UBI"
- Banca 24-7 Spa
- Società Italiana Leasing e Finanziamenti Spa, di seguito, per brevità, denominata anche "SILF"
- UBI Centrosystem Spa

di seguito denominate complessivamente "Società"

e

Le Delegazioni sindacali di Gruppo del Gruppo UBI

- DIRCREDITO
- FABI
- FALCRI
- FIBA/CISL
- FISAC/CGIL
- UGL
- UILCA

di seguito denominate complessivamente "OO.SS."

Premesso che:

1. Il Gruppo UBI ha deliberato di realizzare il progetto che prevede - in attuazione e a conferma degli indirizzi tracciati nel Piano industriale di Integrazione del Gruppo UBI per il periodo 2007-2010, già resi noti alle OO.SS. con l'informativa del 29.06.2007 relativa allo stesso Piano Industriale - il trasferimento a Banca 24-7 del ramo d'azienda costituito dalle attività di "fabbrica prodotto" svolte da SILF, nonché il successivo trasferimento da Banca 24-7 a UBI Centrosystem del ramo d'azienda costituito dalle attività di Information Technology svolte da SILF e facenti parte del perimetro delle attività da trasferire a Banca 24-7;
2. in relazione al progetto sopra detto, le Società hanno fornito alle OO.SS. - con lettera datata 30 ottobre 2007, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta - l'informativa prevista dall'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428, come modificato dal D.lgs 18/2001, nonché dalla disciplina contrattuale in materia di rilevanti riorganizzazioni che coinvolgono una pluralità di aziende facenti parte del medesimo Gruppo;
3. su richiesta delle OO.SS. si è dato corso al confronto previsto dalle normative di legge e contrattuali, e i relativi incontri fra la Delegazione delle Società e quella delle OO.SS. si sono succeduti dal 21 novembre 2007 sino alla data del presente Accordo;
4. le Parti, nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine alle modalità di realizzazione del progetto illustrato nell'informativa di cui al precedente punto 2. e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti del Personale interessato dalla realizzazione della manovra stessa,

convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Dichiarazione delle Società

Le Società confermano che alla manovra di trasferimento a Banca 24-7 del ramo d'azienda costituito dalle attività di "fabbrica prodotto" svolte da SILF, nonché al successivo trasferimento da Banca 24-7 a UBI Centrosystem del ramo d'azienda costituito dalle attività di Information Technology svolte da SILF e facenti parte del perimetro delle attività che saranno state trasferite a Banca 24-7, si darà corso con le modalità e le tempistiche indicate nel progetto, così come illustrato nell'informativa citata al precedente punto 2 delle premesse e in quella fornita dalle OO.SS. nel contesto della procedura da cui questo Accordo deriva.

Sezione I

Principi comuni ad entrambi i trasferimenti di ramo d'azienda

Art. 1

Rapporti di lavoro in corso

I rapporti di lavoro dei Dipendenti addetti al ramo d'azienda costituito dalle attività di "fabbrica prodotto" svolte da SILF – composto, tenuto conto dei modelli e delle esigenze organizzativi target di Banca 24-7 e di SILF, dalle attività afferenti a Risk Management, Staff di D.G., Crediti, Leasing, Organizzazione e IT, Contabilità e bilancio, Post vendita, Gestione precontenzioso, Gestione contenzioso e nel quale attualmente sono occupate n. 72 Risorse - a decorrere dal 1° gennaio 2008 proseguiranno senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., con Banca 24-7, con conservazione delle anzianità di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio nonché di tutti i diritti soggettivi acquisiti; pertanto, il servizio che sarà prestato presso Banca 24-7 sarà considerato ad ogni fine connesso all'anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso SILF, con le precisazioni di cui al presente Accordo.

Allo stesso modo, i rapporti di lavoro dei Dipendenti addetti al ramo d'azienda di Information Technology già appartenente a SILF, ricompreso nel ramo d'azienda indicato al precedente paragrafo e trasferito a Banca 24-7, dalla data del trasferimento stesso, prevista entro il 31.03.2008 e comunque non oltre il primo semestre 2008, proseguiranno senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., con UBI Centrosystem, con conservazione delle anzianità di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio nonché di tutti i diritti soggettivi acquisiti; pertanto, il servizio che sarà prestato presso UBI Centrosystem sarà considerato ad ogni fine connesso all'anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso Banca 24-7 – e quindi presso SILF - con le precisazioni di cui al presente Accordo.

Con specifico riferimento al Personale appartenente al ramo d'azienda IT di SILF di cui al precedente paragrafo, tenuto conto dei tempi occorrenti per la gestione delle attività connesse all'integrazione informatica di UBI Centrosystem – stimata entro il terzo trimestre 2008 – è previsto, fino a tale migrazione, il mantenimento del presidio operativo su Cuneo, presso il quale saranno allocate le 11 Risorse appartenenti al ramo medesimo. In concomitanza con l'operazione di migrazione informatica, le Parti si incontreranno al fine di ricercare in via preventiva soluzioni idonee a definire le modalità di accentramento delle attività di IT presso gli uffici di Milano di UBI Centrosystem, nell'ottica di contenere, prioritariamente secondo il criterio della volontarietà, le ricadute sul personale rivenienti dalla mobilità territoriale. Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale riallocazione lavorativa delle Risorse interessate avverrà secondo le previsioni di cui al successivo art. 6 e che le possibili soluzioni eventualmente individuate potranno comportare l'adibizione a mansioni nuove o diverse, supportata da idonei interventi di riconversione professionale.

Dichiarazione Aziendale

In caso si renda necessario il ricorso alla mobilità temporanea, la stessa avrà durata di norma inferiore a 6 mesi, salvo comprovate diverse esigenze tecnico-produttive.

Art. 2

Regime normativo ed economico

A tutti i Dipendenti in servizio presso il ramo d'azienda trasferito da SILF a Banca 24-7 verrà riconosciuto il complessivo trattamento contrattuale nazionale e aziendale in essere presso quest'ultima Società, sia sotto l'aspetto economico sia normativo, con decorrenza dalla data del trasferimento, fermo quanto previsto dal presente Accordo.

Allo stesso modo, a tutti i Dipendenti in servizio presso il ramo d'azienda successivamente trasferito da Banca 24-7 a UBI Centrosystem verrà riconosciuto il complessivo trattamento contrattuale nazionale e aziendale in essere presso quest'ultima Società, sia sotto l'aspetto economico sia normativo, con decorrenza dalla data del trasferimento, fermo quanto previsto dal presente Accordo.

Sezione II

Trattamenti riconosciuti al Personale di SILF che passerà a Banca 24-7 in virtù del trasferimento del ramo d'azienda costituito dalle attività di "fabbrica prodotto"

Art. 3

Trattamento per il Personale trasferito da SILF a Banca 24-7

Assegno ex SILF

Banca 24-7 riconoscerà ai Dipendenti di SILF passati alle proprie dipendenze a seguito del trasferimento di ramo d'azienda indicato alle Premesse un assegno *ad personam* comprensivo, ove spettanti:

- delle voci complessivamente costituenti il *premio di rendimento – quota eccedente lo standard di settore* di cui all'accordo 4 aprile 2005, nella misura eventualmente percepita nell'anno 2007 dal Dipendente interessato trasferito da SILF, comprensiva della quota eventualmente dedotta ai sensi della lettera b. del paragrafo "Previdenza Complementare" di cui all'accordo 4 aprile 2005;
- dell'*assegno aziendale annuale* di cui all'accordo 4 aprile 2005, nella misura eventualmente percepita per l'anno 2007 dal Dipendente interessato trasferito da SILF.

L'Assegno ex SILF" verrà erogato annualmente per 12 mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2008 e non è assorbibile dagli aumenti tabellari del CCNL, da avanzamenti di carriera e da aumenti derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale.

Nota a verbale

L'assegno ex-SILF sarà riconosciuto dalle Società cessionarie anche ai dipendenti di cui al successivo art. 6 a partire dalla data di decorrenza della cessione del contratto individuale intervenuto con la Società medesima.

Premio di rendimento – quota eccedente lo standard di settore per l'anno 2007

Limitatamente al Premio di rendimento – quota eccedente lo standard di settore relativo al solo anno 2007, e con riferimento ai Dipendenti di SILF interessati dal trasferimento del ramo d'azienda in oggetto, Banca 24-7 terrà a proprio carico, ove spettante, la suddetta quota del Premio di rendimento di SILF relativa all'anno 2007, che verrà erogata secondo i criteri, i tempi, le misure e le voci complessivamente già previsti presso SILF.

Premio aziendale 2007

Relativamente al Premio Aziendale di SILF per l'esercizio 2007, e con riferimento ai Dipendenti di SILF interessati dal trasferimento del ramo d'azienda in oggetto, Banca 24-7 terrà a proprio carico, ove spettante, l'erogazione relativa al Premio aziendale per l'esercizio 2007, che verrà riconosciuto secondo i criteri, i tempi, le misure e le voci complessivamente previsti in applicazione degli accordi aziendali in vigore presso SILF stessa.

Part time

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto in essere presso la Cedente, con la stessa articolazione di orario con la medesima convenuto per tutto l'anno 2008 o comunque fino alla naturale scadenza se questa si verifichi oltre tale data. La Società si dichiara disponibile ad accogliere le eventuali richieste di rinnovo di un anno ulteriore di tali contratti a scadenza.

Buono pasto

La misura del buono da riconoscere ai Dipendenti appartenenti alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi è confermata nelle seguenti misure:

<i>Località</i>	<i>Importi</i>
Dipendenti di unità organizzative site in Bergamo o altro Comune dotato di mensa aziendale	€ 2,35
Dipendenti di unità organizzative site in Comune non dotato di mensa aziendale	€ 5,20

Trattamento di Fine Rapporto

Il trattamento di fine rapporto maturato e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare che risulti nella disponibilità di SILF verrà trasferito in capo a Banca 24-7.

Ferie arretrate e Banca delle Ore

Con riferimento alle ferie arretrate e alla Banca delle Ore, Banca 24-7 subentrerà in tutte le posizioni attive e/o passive relative al Personale proveniente da SILF a seguito del trasferimento di ramo d'azienda.

Assistenza sanitaria e coperture infortuni

A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle Risorse di SILF che passeranno alle dipendenze di Banca 24-7 in relazione alla manovra di cessione di ramo d'azienda, saranno applicate la copertura sanitaria e contro gli infortuni in essere presso Banca 24-7.

Art. 4

Previdenza complementare

I Dipendenti di SILF destinati a passare alle dipendenze di Banca 24-7 in virtù della cessione del ramo d'azienda potranno optare per:

1. mantenere l'iscrizione alla Forma Previdenziale cui sono attualmente iscritti per la costruzione delle relative prestazioni previdenziali, fermo restando da parte di Banca 24-7 e del Lavoratore il versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote vigenti presso Banca 24-7, fatta salva la maggior contribuzione oggi effettivamente versata sulle posizioni individuali eventualmente accese presso il Fondo Pensione BRE;

Per consentire tale permanenza, Banca 24-7 provvederà a comunicare ai Fondi Pensione cui aderisce SILF il proprio impegno a proseguire nella contribuzione e nelle altre incombenze che le competono come datore di lavoro, prestandosi anche per l'eventuale espletamento delle formalità di adesione e/o funzionamento richieste dallo Statuto vigente.

2. richiedere l'adesione alla Forma Previdenziale attualmente in essere per il Personale dipendente di Banca 24-7, fermo restando
 - il mantenimento della eventuale qualità di vecchio iscritto in caso di trasferimento della sua posizione ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. a) del D.lgs. 124/94 e successive integrazioni/modifiche;
 - da parte di Banca 24-7 e del Lavoratore il versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote vigenti in Banca 24-7.

Sezione III

Trattamenti riconosciuti al Personale di Banca 24-7 che passerà a UBI Centrosystem in virtù del trasferimento del ramo d'azienda di Information Technology

Art. 5

Trattamento per il Personale trasferito da Banca 24-7 a UBI Centrosystem

Assegno ex SILF-Banca 24-7

UBI Centrosystem continuerà a riconoscere al Personale proveniente da Banca 24-7 a seguito del trasferimento di ramo d'azienda di Information Technology di cui alle Premesse, l'assegno ex SILF di cui all'art. 3 del presente Accordo.

Previdenza complementare

I Dipendenti di Banca 24-7 destinati a passare alle dipendenze di UBI Centrosystem in virtù della cessione del ramo d'azienda manterranno l'iscrizione alla Forma Previdenziale cui saranno iscritti al momento del trasferimento a UBI Centrosystem per la costruzione delle relative prestazioni previdenziali, fermo restando da parte di quest'ultima Società e del Lavoratore il versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote riconosciute da Banca 24-7 al Lavoratore interessato al momento del suo trasferimento a UBI Centrosystem.

Per consentire tale permanenza, UBI Centrosystem provvederà a comunicare ai Fondi Pensione cui risulteranno iscritti i Lavoratori in parola il proprio impegno a proseguire nella contribuzione e nelle altre incombenze che le competono come datore di lavoro, prestandosi anche per l'eventuale espletamento delle formalità di adesione e/o funzionamento richieste dallo Statuto vigente.

Assistenza sanitaria

Per i Dipendenti destinati a passare a UBI Centrosystem in virtù del trasferimento di ramo d'azienda oggetto della presente sezione, viene mantenuto, fino alla fine del 2008, lo strumento assicurativo di copertura sanitaria in essere presso Banca 24-7.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, alle Risorse di cui sopra, sarà applicata la copertura sanitaria in essere per i Dipendenti di UBI Centrosystem.

Trattamento di Fine Rapporto

Il trattamento di fine rapporto maturato e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare che risulti nella disponibilità di Banca 24-7 verrà trasferito in capo a UBI Centrosystem.

Ferie arretrate e Banca delle Ore

Con riferimento alle ferie arretrate e alla Banca delle Ore, UBI Centrosystem subentrerà in tutte le posizioni attive e/o passive relative al Personale proveniente da Banca 24-7 a seguito del trasferimento di ramo d'azienda in esame.

Premio aziendale riferito al 2008

Relativamente al premio aziendale riferito all'esercizio 2008, ai Dipendenti destinati a passare a UBI Centrosystem in virtù del trasferimento di ramo d'azienda da Banca 24-7, nell'ipotesi in cui nello stesso anno non si sia perfezionata l'incorporazione di UBI Centrosystem in UBI.S secondo le previsioni di cui al Protocollo di Intesa Sindacale 14.08.2007, sarà in via eccezionale riconosciuto il Premio Aziendale di pertinenza dei dipendenti Banca 24-7, secondo i criteri, i tempi, le misure e le voci complessivamente previsti in applicazione degli accordi aziendali in vigore presso la stessa.

In occasione del trasferimento del ramo IT da Banca 24-7 a UBI Centrosystem, le Parti firmatarie si incontreranno a richiesta al fine di verificare l'applicazione delle previsioni di cui al presente articolo, in relazione alla disciplina aziendale vigente presso la stessa UBI Centrosystem.

Sezione IV

Ricadute sul Personale

Art. 6

Efficientamento di Risorse di SILF

Dal conferimento di attività da SILF a Banca 24-7 deriva la necessità di procedere all'efficientamento di circa 18 posizioni di lavoro di SILF non trasferite a Banca 24-7.

Le Parti convengono che a tale efficientamento si proceda in modo che esso non determini, per quanto possibile, conseguenze socio-economiche negative, e a tale proposito si sono accordate per procedere secondo quanto di seguito indicato.

A conferma di quanto previsto dal Piano di Integrazione del Gruppo UBI per il periodo 2007 – 2010, si conviene che per la gestione degli efficientamenti in esame si farà ricorso alla mobilità infragruppo nell'ambito, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive delle Società interessate, della provincia dell'attuale sede di lavoro e nei comuni limitrofi o prossimi alla provincia stessa prevedendo l'utilizzo, tra gli strumenti previsti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del vigente CCNL, della cessione individuale del contratto di lavoro (ex art. 1406 cod. civ.) e, in subordine, del distacco; in particolare:

Cessione individuale del contratto di lavoro

Con riferimento ai passaggi volontari infragruppo da supportare, ove necessario, anche con interventi di formazione e riconversione delle Risorse, SILF provvederà a:

- esaminare le richieste, anche già esistenti, di passaggio alle dipendenze delle Società del Gruppo tramite cessione individuale del contratto di lavoro (ex art. 1406 cod. civ.) al fine del loro accoglimento, valutate le esperienze e le competenze professionali delle Risorse interessate;
- definire, d'intesa con gli interessati, passaggi volontari da SILF verso altre Società del Gruppo, valutate le esperienze e le competenze professionali delle Risorse interessate e i fabbisogni di organico delle Società del Gruppo medesime.

In relazione a quanto sopra, il passaggio individuale del Dipendente da SILF ad altra Società del Gruppo potrà essere attuato – su base volontaria, previo passaggio diretto senza soluzione di continuità ex art. 1406 e segg. cod. civ. - senza che la separazione giuridica tra Aziende venga considerata come barriera alle opportunità di sviluppo professionale e di quant'altro per il Dipendente stesso, e fermo restando che il Lavoratore conserverà nella nuova Azienda i diritti soggettivi acquisiti, le anzianità convenzionali e di servizio maturate, e la stessa riconoscerà trattamenti complessivamente equivalenti – salvo miglioramenti – a quelli di cui il Dipendente beneficiava in SILF.

Distacco

In subordine a quanto sopra, potrà essere utilizzato lo strumento del distacco con l'impegno di SILF ad assicurare il minor disagio possibile in termini di mobilità al Personale, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della società distaccante e della società distaccataria. Il distacco avrà di norma durata massima di 12 mesi trovando applicazione, dopo tale termine, la cessione del contratto di lavoro di cui sopra alla Società distaccataria.

La situazione normativa complessiva del Dipendente non subirà pregiudizio per effetto del suo passaggio in distacco, in ragione di qualsiasi titolo o causa diversi dal CCNL.

Il rapporto di lavoro dei Dipendenti distaccati continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale tempo per tempo vigente presso la cedente per le rispettive categorie di appartenenza, fermo restando che nelle unità operative di assegnazione i Dipendenti distaccati si riporteranno alle linee direttive e gestionali della Società distaccataria.

Resta inteso che le possibili soluzioni eventualmente individuate per la riallocazione lavorativa delle Risorse potranno comportare l'adibizione a mansioni nuove o diverse, supportata da idonei interventi di riconversione professionale.

Dichiarazione delle Aziende

Fermi restando gli obiettivi di efficientamento previsti dal progetto di integrazione di cui al presente Accordo, al fine di favorirne il conseguimento attraverso le leve sopra indicate, le Aziende, di concerto con la Capogruppo, terranno in particolare considerazione, anche nell'ambito dei più generali processi di riorganizzazione in atto a livello di Gruppo, le domande presentate dai propri dipendenti di collocazione lavorativa presso altre Società del Gruppo al fine del loro favorevole accoglimento, in coerenza con i profili professionali degli interessati e le esigenze delle Società medesime.

Art. 7

Formazione e riqualificazione professionale

Le Parti concordano che, nell'ottica di valorizzazione del patrimonio umano e professionale già presente in azienda, verrà data particolare rilevanza agli strumenti ed ai percorsi della formazione tecnica – professionale del Personale, con specifica attenzione a quello proveniente da SILF direttamente interessato ai processi di riconversione e riqualificazione professionale.

Le Parti dichiarano che ricorrono tutti i requisiti e i presupposti necessari affinché le Società presentino, in forza dell'Accordo odierno, istanza di accesso ai finanziamenti di cui all'art. 5, primo comma, lettera a) punto 1) del D.M. n. 158/2000 dei programmi formativi per la riconversione e riqualificazione del Personale coinvolto nei programmi di cui trattasi.

Art. 8

Espletamento delle procedure di legge e di contratto

Con la stipula del presente Accordo, le Parti si danno atto di avere espletato e concluso le procedure previste dalle disposizioni di legge e di contratto indicate nelle premesse.

Art. 9

Incontri di verifica

Incontri di verifica sull'applicazione di quanto previsto dal presente accordo potranno essere richiesti dagli Organismi Sindacali Aziendali.

Con riferimento a SILF, fino a tutto il 31.12.2008 i predetti incontri di verifica potranno essere richiesti dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo e/o titolari di RSA presso la Società.

Ai predetti incontri di verifica potranno partecipare tutte le OO.SS. firmatarie del presente accordo, anche se non titolari di RSA. In quest'ultimo caso, la partecipazione sarà garantita tramite la presenza di un rappresentante della Delegazione Sindacale di Gruppo.

Letto, approvato e sottoscritto.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE Scpa

Banca 24-7 Spa

SILF Spa

UBI Centrosystem

DIRCREDITO

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UIL.CA

UGL CREDITO